

Oggetto: Decreto 127/2021 del 21.09.2021 “Green Pass”. Comunicazione

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 il Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 rubricato “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.*”

Con l’entrata in vigore del suddetto D.L. 127/2021, dal **15/10/2021** e fino al **31/12/2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza), al personale delle amministrazioni pubbliche, per l’accesso nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 del DL 52/2021. Sono fatti salvi i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica di cui all’art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76).

La disposizione di cui sopra si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021) e stante quanto previsto dall’art. 1 comma 11 D.L. 127/2021 ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Essa si applica inoltre a qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti. Sono inclusi nell’obbligo, dunque, i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro.

Ai sensi art. 1 comma 6 D.L. 127/2021, *il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della medesima e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.* Per i suddetti giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre l’accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l’ordinamento di appartenenza.

Ciò detto, entro il 15 ottobre p.v., come previsto dal comma 5 art. 1 del medesimo Decreto, dovranno essere definite le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e dovranno essere individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

È attesa la pubblicazione delle LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE messe a punto dai Ministri per la Pubblica amministrazione e della Salute e condivise con la Conferenza Unificata all’esito della seduta del 07.10.2021 ma nelle more, si resta a disposizione per raccogliere eventuali suggerimenti.

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo on line e nella Sezione dell’Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 tanto al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Il Segretario Comunale
Avv. Michela Parisi Ferroni

